

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2020

**D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3055**
**Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - Annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2862/2020); ulteriori determinazioni conseguenti alla emergenza COVID-19 per la misura B1 e la misura B2**
**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

Viste:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
  - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
  - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e socio-sanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

Richiamate:

- la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 «Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accudente per le funzioni vitali e primarie;

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal d.l. n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Richiamati i d.p.c.m. 1 marzo, 4 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale sino al 13 aprile;

Richiamate le seguenti ordinanze regionali:

- n. 514 del del 21 marzo 2020 «Ulteriori misure per la pre-

venzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale»;

- n. 515 del 22 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020»;
- n. 517 del 23 marzo 2020 «Modifica dell'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020»;
- n. 521 del 4 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

Richiamate altresì le seguenti delibere della Giunta regionale:

- del 23 dicembre 2019, n. 2720 «Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020», anche per quanto attiene il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;
- del 31 gennaio 2020 n. 2798 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2720/2019): Prime indicazioni per garantire continuità alla misura B1»;
- del 18 febbraio 2020 n. 2862 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2720/2019): Integrazioni e ulteriori specificazioni»;
- del 16 marzo 2020 n. 2954 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2862/2020): determinazioni conseguenti alla emergenza COVID-19 per i rinnovi domande B1»;

Ritenuto, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle restrittive prescrizioni imposte a livello nazionale e regionale e anche a seguito della costante interlocuzione avvenuta con le Associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità, necessario intervenire con un ulteriore provvedimento per dare ulteriori indicazioni sia relativamente alla Misura B1 che alla Misura B2;

Dato atto che, a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici, la situazione contingente crea non poche ripercussioni:

- sia sulla presentazione delle domande per la misura B1, che al momento risultano essere un numero molto limitato rispetto alle situazioni in carico a fine gennaio 2020, e anche per i nuovi accessi;
- sia per l'avvio dei bandi a livello territoriale per la Misura B2;

Ritenuto pertanto opportuno, in questa fase emergenziale, e salve diverse e ulteriori disposizioni, procedere all'adozione del presente atto al fine di dare ulteriori indicazioni sia per la presentazione delle domande Misura B1 sia per l'avvio dei bandi a livello di Ambito territoriale per la Misura B2, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che per le ragioni sopra richiamate legate all'emergenza sanitaria, con il presente provvedimento si intende differire - per le persone in continuità - il termine di presentazione della domanda dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020;

Dato atto altresì che pur prevedendo forme più semplificate di accesso alle Misure, come meglio specificato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le domande dovranno essere perfezionate in un momento successivo alla conclusione della emergenza sanitaria;

Considerato di confermare quanto previsto nella d.g.r. n. XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;

Dato atto altresì che le iniziative, attività o interventi comunque denominati di cui al presente provvedimento non comportano oneri finanziari diretti o indiretti di qualsiasi natura, sia in termini di maggiori spese che minori entrate, a carico del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri, in quanto le risorse sono già state individuate con le d.g.r. n. XI/2720/21019 e n. XI/2862/2020;

Dato atto di rinviare, qualora necessario, a successivi atti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;

Confermato in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di autorizzare la proroga per la presentazione delle domande per le persone in carico alla Misura B1 al 29 maggio 2020;

2. di approvare l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il quale fornisce, in questa fase di emergenza sanitaria, ulteriori specificazioni alla d.g.r. n. XI/2862/2020 (FNA 2019 - esercizio 2020) sia per quanto riguarda la presentazione delle domande per la Misura B1 sia per l'avvio dei bandi a livello di Ambito territoriale per la Misura B2;

3. di dare atto che le iniziative, attività o interventi comunque denominati di cui al presente provvedimento non comportano oneri finanziari diretti o indiretti di qualsiasi natura, sia in termini di maggiori spese che minori entrate, a carico del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri, in quanto le risorse sono già state individuate con le d.g.r. n. XI/2720/21019 e n. XI/2862/2020;

4. di confermare quanto previsto nella d.g.r. n. XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;

5. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, qualora necessario, l'attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;

6. di confermare in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

7. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) e di trasmettere lo stesso alle ATS;

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

**ALLEGATO A)****AGGIORNAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FNA 2019-ESERCIZIO 2020 EX  
DGR N. XI/2720/2019, N. XI/2862/2020 E N. XI/2954/2020****PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA: ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONTINUITÀ  
DELLA MISURA B1 E ALL'ACCOGLIMENTO DI NUOVE ISTANZE MISURA B1****❖ PERSONE IN CARICO AL 29 FEBBRAIO 2020, AL NETTO DEI DECESSI:**

- a) per il mese di marzo con pagamento entro il mese di aprile e per il mese di aprile con pagamento a maggio: si riconosce il medesimo valore del buono erogato a febbraio 2020, anche in assenza di presentazione della domanda e a prescindere dalla valutazione economica;
- b) per il mese di maggio con pagamento a giugno: si riconosce un contributo corrispondente a quanto dichiarato in domanda, anche se incompleta di documentazione (dovuta ad oggettiva difficoltà di reperimento) e in attesa di perfezionamento

con l'ulteriore precisazione che a partire dall'**1 maggio 2020**, le domande pur presentate in forma "semplificata" e in attesa di perfezionamento per oggettiva difficoltà di reperimento della documentazione, devono essere corredate almeno della dichiarazione della propria condizione economica a seguito di simulazione dell'ISEE effettuata tramite il sito INPS. Si segnala comunque che alcuni CAAF, anche in questa fase di emergenza, garantiscono il rilascio on line del modello ISEE. Si evidenzia inoltre che su esplicita richiesta, verranno indicate possibili modalità di supporto alla predisposizione dell'ISEE.

A partire dal mese di maggio 2020 si darà piena attuazione al Piano Regionale Non Autosufficienza di cui alla DGR n. XI/2862/2020, anche con riferimento ai valori ISEE: pertanto per le domande presentate a maggio, con pagamento a giugno 2020, la cui condizione economica (ISEE) presenti valori superiori ai limiti di cui alla DGR n. XI/2862/2020 non avranno accesso alla Misura B1.

I contributi di cui al **b)** vengono liquidati alle persone in carico al 30 aprile 2020 a titolo anticipatorio e saranno eventualmente conguagliati a conclusione delle verifiche e della definizione del progetto individuale.

**❖ PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE MISURA B1:**

In questa fase emergenziale, e salvo diverse e ulteriori indicazioni, è riconosciuta la possibilità di accogliere da parte delle ASST nuove domande anche in forma "semplificata". Più precisamente:

- ✓ per quanto attiene la dichiarazione ISEE in presenza di oggettive difficoltà al suo ottenimento, è possibile accogliere la domanda corredata dalla simulazione dell'ISEE effettuata dal sito INPS;
- ✓ per quanto attiene la certificazione, anche in carenza di documentazione aggiornata, è indispensabile che vi sia almeno quella relativa alle scale con i punteggi previsti dal DM 26 settembre 2016.

Ciò premesso è onere delle ASST – al fine di completare la valutazione “preliminare”, in relazione alla presenza requisiti d'accesso, rilevare i macro bisogni assistenziali e le risorse attivate, predisponendo un **Progetto Individuale Provvisorio**; ciò anche attraverso un confronto con il “sistema di cura” attivo della persona con gravissima disabilità (MMG/PDL/Caregiver familiare) e anche con Servizi Sociali, Erogatore ADI, Centri specialistici di riferimento.

Premesso quanto sopra, in questi mesi di emergenza sanitaria, si stabilisce che:

- a. nel caso di **domanda completa**, in relazione alle condizioni sopra richiamate e *attestata dalla ASST*, verrà riconosciuta:
  - o **la quota di buono di € 600 (L.E.P.)**: a tutte le persone di nuovo accesso che presentano i requisiti, anche se con documentazione non “in corso di validità” o nel caso di ISEE supportata da simulazione della condizione economica dal sito INPS. Tale quota verrà eventualmente conguagliata a integrazione della domanda e a conclusione della valutazione e definizione del progetto individuale;
  - o **una quota integrativa alla quota L.E.P.**, se dovuta, a tutte le persone di nuovo accesso che hanno presentato istanza completa di tutti gli allegati;

con ulteriore precisazione che per i nuovi accessi, solo fino al termine di questa fase emergenziale, sarà possibile riconoscere il buono dal primo giorno del mese successivo alla verifica/valutazione della domanda da parte dell'ASST anziché dal primo giorno del mese successivo al trimestre;

- b. nel caso di **domanda incompleta** attestata dalla ASST, ovvero laddove la stessa risultasse mancante di attestazione della condizione di gravissima disabilità specialistica secondo le scale ministeriali, il buono non potrà essere erogato da subito ma verrà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda purché, l'attestazione specialistica specifichi che il requisito di gravissima disabilità fosse presente all'atto di presentazione della domanda stessa.

#### **ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA MISURA B2 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE**

Considerate le difficoltà manifestate in questa fase emergenziale dai Servizi Sociali/Uffici di piano degli Ambiti di avviare entro tempi brevi, tutta l'attività conseguente all'attivazione dei bandi Misura B2 legata alla valutazione multidimensionale, alla stesura dei Progetti Individuali, nonché la predisposizione della graduatoria finale è opportuno fornire le seguenti indicazioni agli Ambiti/Comuni per l'attivazione della Misura B2, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento sul territorio, in particolare:

- A. è indispensabile prevedere forme più semplificate per la partecipazione ai bandi territoriali, finalizzate ad agevolare la presentazione delle domande da parte degli interessati (es. presentazione via e mail, dichiarazione della propria condizione economica supportata da simulazione ISEE dal sito INPS, ...) salvo poi perfezionare la domanda in un momento successivo;
- B. è opportuno prevedere la possibilità di riconoscere il beneficio per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del bando;
- C. è auspicabile, per dare risposta al territorio, prevedere la pubblicazione del nuovo bando 2020, per chi non avesse già provveduto, entro il 15 di maggio e una apertura

dello stesso prolungata rispetto agli anni precedenti, al fine di garantire una maggiore visibilità del bando stesso.;

- D. nel caso in cui l'Ambito fosse in difficoltà a predisporre un nuovo Piano operativo, considerata la validità biennale di quello predisposto nella annualità precedente, potrà ritenersi valido salvo aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni regionali. Tali aggiornamenti dovranno essere comunicati alle rispettive ATS di competenza secondo le modalità in uso.

Rispetto invece alla DGR n. XI/2862/2020 si specifica che:

❖ **STRUMENTI:**

Il valore mensile del Buono sociale fino ad un importo massimo di € 400,00, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare **o in caso di sua assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza.**

Ad integrazione del suddetto buono, in caso di personale d'assistenza regolarmente impiegato, può essere riconosciuto un ulteriore buono mensile sociale fino ad un importo massimo di € 400,00;

❖ **MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONTROLLI**

In merito all'erogazione delle risorse agli Ambiti da parte delle ATS:

- il 50% della quota assegnata viene trasferita dalla ATS entro 30 gg dal ricevimento;
- il 30% a seguito della verifica dell'effettivo utilizzo del 100% delle risorse di cui alla DGR 7856/2018 e il 70% delle risorse di cui alla DGR n.1253/2019;
- il 20% della quota assegnata a seguito dell'adempimento del debito informativo di ATS nei confronti della Regione;

